

Documento Movimento Consumatori

Le sottoscritte associazioni ritengono necessaria l'approvazione degli emendamenti proposti dal CNCU nel documento allegato che si condivide integralmente per tutte le ragioni ivi meglio precisate.

Si ritiene tuttavia necessario proprio per le ragioni ben esposte nella nota del CNCU apportare **per tutte le azioni inibitorie** alcune ulteriori modificazioni all'art. Art.840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva) che regola l'azione inibitoria sotto due distinti profili:

- **Estendere a tutte le azioni inibitorie il modello oggi rappresentato dagli artt. 139 e 140 cod. cons.**
- **Estendere alle azioni inibitorie previste da leggi speciali, e fatte salve dall'art. 840-sexiesdecies, alcune disposizioni innovative contenute nel testo della PDL.**

Modifiche all'art. Art.840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva)

La formulazione della presente disposizione normativa nel testo approvato alla Camera dei deputati, introduce la possibilità "*a chiunque abbia interesse*" di ottenere provvedimenti inibitori e ripristinatori, superando l'attuale modello che attribuisce invece la legittimazione ad agire agli enti esponenziali rappresentativi.

Si esprime un forte dissenso sulla formulazione di tale disposizione normativa. Appare, infatti, evidente che eliminare questo *favor* riconosciuto attualmente alle associazioni rischia di far venire meno la stessa ragione del riconoscimento pubblicitico di rappresentatività degli enti esponenziali del terzo settore.

Le criticità poste dall'art.840- *sexiesdecies* nella formulazione proposta sono molteplici:

(a) Le azioni inibitorie e ripristinatorie tutelano interessi collettivi e non solo diritti soggettivi omogenei al risarcimento del danno; si ritiene quindi necessario limitare la legittimazione ad agire alle associazioni rappresentative degli interessi fatti valere.

(b) La scelta del rito camerale, pur rispondendo all'apprezzabile intento di individuare uno strumento processuale snello e veloce, pare infelice, in quanto si tratta di un rito che, pur integrato dal rinvio all'art. 840- *quinques*, mal si adatta a giudizi potenzialmente complessi quali le azioni inibitorie e ripristinatorie collettive; si ritiene, dunque, che sia preferibile mantenere espressamente il rito ordinario, ribadendo la disposizione contenuta all'art. 140, ottavo comma cod. cons. che consente l'azione in via d'urgenza in presenza di "*giusti motivi*"; l'assenza di ogni disposizione sui procedimenti inibitori cautelari segna un gravissimo arretramento nella tutela dei cittadini, oltre che una chiara violazione della disciplina europea che impone agli Stati Membri di assicurare una tutela celere e d'urgenza. Sulla base della proposta di legge, infatti, vi sarebbe il rischio che i provvedimenti cautelari collettivi siano concessi solo in presenza di un danno grave ed irreparabile, con un conseguente arretramento degli strumenti di tutela già oggi applicabili per la tutela degli interessi collettivi.

(c) La disciplina delle misure ripristinatorie (art. 840*sexiesdecies*, settimo comma) segna un passo indietro rispetto a quella oggi vigente in quanto presuppone una condanna alla cessazione della condotta, e quindi l'attualità dell'illecito, quando ad oggi è prevalsa, invece, un'interpretazione che consente l'adozione di misure ripristinatorie anche nei casi in cui la condotta illecita sia cessata ma permangono i suoi effetti lesivi; altro profilo di grave criticità attiene alla previsione per cui il tribunale "*può*" ordinare le misure idonee a eliminare gli effetti lesivi, lasciando quindi intendere l'esistenza di un ampio potere

discrezionale, quando sarebbe preferibile prevedere che il Tribunale su richiesta delle parti ordini l'adozione delle misure ripristinatorie idonee a eliminare o ridurre gli effetti lesivi.

Si propone quindi di estendere il modello di azione inibitoria previsto dagli artt. 139 e 140 del Codice del consumo a tutte le azioni, arricchendo la disciplina oggi vigente con alcune importanti disposizioni previste nella PdL (ordine di esibizione ex art. 840quinques, astreintes ex art 614bis cpc, diffusione del provvedimento, separazione azione di classe)

Si propone pertanto il seguente **emendamento**:

Art. 840sexiesdecies

(Azioni inibitorie e ripristinatorie collettive)

1. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro iscritte nell'elenco di cui all'articolo 196ter, i cui obiettivi statuari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati da atti e comportamenti, posti in essere da imprese o da enti gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi rappresentati richiedendo al tribunale:

- a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi dei diritti e degli interessi rappresentati;
- b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
- c) di ordinare la diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati, ivi compresa la pubblicazione su uno o più quotidiani, a diffusione nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Il ricorso è notificato al pubblico ministero che può intervenire nel giudizio. Non è dovuto il contributo unificato ed il procedimento è esente da ogni spesa di giustizia.

3. Si applica l'articolo 840-quinques ad eccezione del primo comma. Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.

4. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione prevista dal presente articolo si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

5. Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

7 Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali e la disciplina

contenuta agli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 alle quali si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.